

**Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio. (1)**

**Numero della legge:** 16

**Data:** 2 maggio 1995

**Numero BUR:** 13

**Data BUR:** 12/05/1995

L.R. 02 Maggio 1995, n. 16

Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio. (1)

**Art.1**

(Omissis) (2).

**Art.2**

1. (Omissis) (3).

2. (Omissis) (4).

3. (Omissis) (5).

**Art.3**

(Omissis) (6).

**Art.4**

(Omissis) (7).

**Art.5**

(Omissis) (8).

**Art.6**

1. (Omissis) (9).

2. (Omissis) (10).

**Art.7**

1. (Omissis) (11).

2. (Omissis) (12).

**Art.8**

(Omissis) (13).

#### **Art.9**

1. (Omissis) (14).
2. (Omissis) (15).

#### **Art.10**

1. (Omissis) (16).
2. (Omissis) (17).
3. (Omissis) (18).

#### **Art.11**

1. Al comma 3, dell'art. 30 della legge regionale n. 87 del 1990, è aggiunta la seguente proposizione: "L'amministrazione provinciale può autorizzare per le gare di pesca deroghe alle limitazioni previste dalla legge in merito al numero delle catture ed all'uso delle esche".

2. (Omissis) (19).

#### **Art.12**

1. All'art. 32 della legge regionale n. 87 del 1990, vengono aggiunte le seguenti parole: "e il certificato di buona salute del prodotto ittico rilasciato dal veterinario".

#### **Art.13**

1. Al comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 87 del 1990, è aggiunta la seguente: "funge da segretario un dipendente dell'amministrazione provinciale".

#### **Art.14**

1. (Omissis) (20).
2. (Omissis) (21).
3. (Omissis) (22).

#### **Art.15**

(Omissis) (23).

#### **Art.16**

(Omissis) (24).

#### **Art.17**

(Omissis) (25).

#### **Art.18**

1. La prima frase del comma 2, dell'art. 45 della legge regionale n. 87 del 1990, viene

sostituita con seguente: "Non è consentita l'iscrizione del pescatore a più di due associazioni di pescatori riconosciute".

#### **Art.19 (26)**

1. Il capitolo di bilancio n. 22401, che nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995, ha avuto il codice n. 21173, citato nel comma 3 dell'art. 50 della legge regionale n. 87 del 1990, viene denominato come segue: "Spese e contributi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, per la ricerca, per le attività e per il funzionamento dello stabilimento ittiogenico".

#### **Note:**

(1) Pubblicata sul Bur 12 maggio 1995, n. 13 (S.O.).  
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica

(2) Sostituisce il punto 7), comma 1, dell'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(3) Sostituisce il punto 3), comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(4) Sostituisce il punto 4), comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(5) Sostituisce il punto 9), comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(6) Sostituisce il comma 4, dell'art. 8 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(7) Sostituisce il comma 10, dell'art. 9 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(8) Sostituisce l'ultima frase del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(9) Sostituisce il comma 12, dell'art. 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(10) Sostituisce il comma 14, dell'art. 11 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(11) Sostituisce la tabella di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(12) Sostituisce il comma 4, dell'art. 12 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(13) Modifica il comma 2, dell'art. 12 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(14) Sostituisce il comma 1, dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(15) Sostituisce il comma 4, dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(16) Sostituisce il comma 11, dell'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(17) Sostituisce il comma 13, dell'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(18) Aggiunge il comma 25-bis, all'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(19) Sostituisce il comma 7, dell'art. 30 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(20) Sostituisce l'art. 43 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(21) Sostituisce il punto d'ordine n. 11 della tabella allegata all'art. 43 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(22) Aggiunge il punto d'ordine n. 24-bis alla tabella allegata all'art. 43 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

(23) Sostituisce il comma 1, dell'art. 44 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

**(24)** Sostituisce il comma 4, dell'art. 44 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

**(25)** Sostituisce il comma 6, dell'art. 44 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87.

**(26)** Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa B11900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.